



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA**  
**DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**  
Via Roma, 1 – CASTELL'ARQUATO (PIACENZA) - tel. e fax 0523/805167  
email: [pcic81500r@istruzione.it](mailto:pcic81500r@istruzione.it) - posta certificata : [pcic81500r@pec.istruzione.it](mailto:pcic81500r@pec.istruzione.it)  
Codice Fiscale 90008280332

Prot. n. 6263

*Ai Componenti del GLO  
Alla FS Inclusion  
Agli Atti*

**DECRETO COSTITUZIONE GLO E GLI - A.S. 2023/20224**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

- Vista la legge 107/2015;
- Visto il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
- Visto il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;
- Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- Visto il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
- Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- Considerato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- Valutata la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- Valutata l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione

**Firmato digitalmente da SIMONA CAMISA**

- dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- Visto il nuovo decreto ministeriale sul PEI, il n. 153 del 1° agosto 2023 con le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66».
- Considerati gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;
- Visto l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);
- Vista la nota del Ministero dell'Istruzione n. 40 del 13/01/2021 "Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2 - ter del decreto legislativo 66/2017." Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182;
- Richiamato l'art. 10 del D.lgs n. 66/2017 così come modificato dal D. Lgs n. 96/2019 che all'art.10 demanda ai Dirigenti Scolastici la procedura di valutazione sul contingente di sostegno che necessita nella scuola e la costituzione (art. 9 comma 10) dei gruppi di lavoro operativi (GLO) al fine della definizione dei PEI e la proposta di quantificazione delle ore di sostegno;
- Considerato l'Organigramma di Istituto;

## DECRETA

### La costituzione del GLI e del GLO

#### **Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)**

È costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano l'IC di Castell'Arquato. Il Dirigente Scolastico, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8 istituisce il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica (GLI allargato). Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

## **Art. 1.1 Convocazione e Presidenza del GLI**

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dalla docente funzione strumentale Meli Rosaria. Si riunirà:

- a. in seduta plenaria due volte l'anno, entro il primo quadrimestre per verificare, valutare e avviare il Piano annuale dell'inclusività ed entro settembre, per redigere il PI per il nuovo anno scolastico;
- b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
- c. in caso di necessità, per Riunioni Straordinarie

## **Art. 1.2 Funzioni del GLI**

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell'Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);
- collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica con i singoli GLO
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

## **Art. 2 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)**

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

### **Art. 2.1 Composizione del GLO**

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- dal Consiglio di Classe;
- dai genitori, o da chi esercita la responsabilità genitoriale;
- dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe;
- dall'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL;

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione, in questo caso, per l'anno in corso, alla docente FS Meli Rosaria. La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari.

### **Art. 2.2 Funzioni del GLO**

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI
- verifica del processo d'inclusione

È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). Il nuovo decreto ministeriale sul PEI, il n. 153 del 1° agosto 2023 detta le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66». Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente e al sostegno alla classe.

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. È compito del D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

### **Art. 3 Pubblicazione Atti**

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro. Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Castell'Arquato, 09 ottobre 2023

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Simona Camisa

*(F.to digitalmente ai sensi del CAD vigente  
e norme ad esso connesse)*